

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI
(approvato con delibera del commissario straordinario n. 26 del 9.4.2009)

ART. 1

OGGETTO DELLE TRANSAZIONI

Ai sensi del presente regolamento, possono essere definite transattivamente, le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli, a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali. Possono essere, altresì, definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali, di entità contenuta o comunque non comportanti invalidità di alcun tipo, in particolare se grave e/o permanente.

ART. 2

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE TRANSAZIONI

Non verranno prese in considerazione, ai fini di una loro composizione transattiva, le seguenti tipologie di sinistri:

- 1) I sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
- 2) I sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile;
- 3) I sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti, in cui si costituisca un assembramento di persone;
- 4) I sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati e/o indicati e, comunque, non costituenti insidia e trabocchetto, o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne.

ART. 3

CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI

Possono essere definiti transattivamente, con le parti o con i legali che eventualmente le rappresentino, esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) La responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
- 2) La responsabilità del sinistro deve essere accertata, in loco, dal personale del locale Comando di Polizia Municipale, o dai Carabinieri o dalla Polizia, oppure da almeno due testimoni che sottoscrivano innanzi ad un pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniali. Non verranno prese in considerazione, se non in casi eccezionali, le richieste di risarcimento non avallate dai processi verbali di cui sopra, o prive dei predetti riscontri testimoniali;
- 3) L'ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provata esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la parte lesa dichiara che la spesa documentata è stata effettivamente sostenuta per le riparazioni oggetto

del sinistro. Allo stesso documento fiscale deve essere allegata idonea documentazione fotografica.

- 4) Qualora la parte lesa, all'atto della definizione transattiva, non abbia ancora sostenuto alcuna spesa per la riparazione del danno, dovrà presentare all'ente i preventivi di spesa di almeno n. 2 diverse ditte. In mancanza, la ditta cui affidare la riparazione del danno verrà individuata di comune accordo tra la parte lesa e un addetto dell'U.T.C.;
- 5) La somma liquidabile per ciascun sinistro non può comunque superare l'importo massimo di € 800,00 esclusi gli oneri accessori (IVA per le fatture di pagamento per le riparazioni dei danni, IVA e CPA per le eventuali prestazioni professionali se vi sia l'intervento di un legale).

ART. 4

MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE TRANSAZIONI

L'Ufficio Contenzioso, ricevuta la richiesta di risarcimento danni o la comunicazione dell'avvenuto sinistro, la inoltra al Responsabile del Settore G.T. ed al responsabile del Settore Vigilanza che dovranno produrre apposita relazione in merito al sinistro, corredandola, ciascuno per la propria competenza, da specifiche attestazioni circa i punti di cui al precedente art. 2 e da ogni altro atto diversamente utile.

La pratica così istruita deve essere sottoposta al legale dell'Ente per l'espressione di un parere in merito.

Verificata la sussistenza dei presupposti per una definizione transattiva, l'Ufficio Contenzioso contatta la parte lesa per la sottoscrizione dell'atto di transazione. In caso di contrasti con la parte circa l'importo da corrispondere, il Responsabile dell'ufficio contenzioso potrà nominare, con proprio atto, un esperto in materia di danni.

Con successiva determinazione il Responsabile del Servizio Contenzioso prende atto dell'atto di transazione sottoscritto tra le parti.

Le spese stabilite nell'atto di transazione vengono liquidate con successiva determinazione del responsabile del Servizio Contenzioso.

ART. 5

NORME FINALI

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle vertenze in corso all'atto dell'adozione della delibera di approvazione.

All'atto della stipula di eventuale polizza assicurativa R.T.C., i sinistri oggetto del presente disciplinare potranno essere deferiti alla compagnia assicurativa individuata.